

# SINDACATO COMMERCIALISTI ITALIANO

Gentile Dott. Pierpaolo BARETTA

Sottosegretario dell'Economia e della Finanze

[Segreteria.baretta@tesoro.it](mailto:Segreteria.baretta@tesoro.it)

Gentile Dott. Pierpaolo BARETTA,

la presente per sottoporLe alcune riflessioni condivise tra colleghi ed associati al nostro sindacato in ordine all'attuale stato del contenzioso tributario.

Preliminarmente osserviamo che da quando la crisi economica ha cominciato a farsi sentire (esattamente da 2/3 anni a questa parte) l'Agenzia delle Entrate è molto più attiva ed incisiva fino a risultare in taluni casi eccessivamente (ed ingiustificatamente) "aggressiva", a nostro modo di vedere. Difficilmente le verifiche tributarie riescono a definirsi attraverso la procedura di accertamento con adesione, in quanto l'Ufficio, in tale fase, raramente esamina le questioni di diritto dedotte dal contribuente o perché si limita a proporre riduzioni della pretesa tributaria in percentuali risibili (10/15% circa) che non mirano ad individuare reali presupposti impositivi, quanto piuttosto a salvaguardare il raggiungimento dei budget assegnati. A ciò si aggiunga che nell'attuale sistema la maggior preoccupazione dei pubblici funzionari è quella di non incappare in contestazioni da parte della Corte dei Conti circa presunti o potenziali danni erariali, piuttosto che perseguire la ricerca del giusto prelievo, la cui mancata realizzazione, a danno del contribuente, difficilmente si tramuta nell'assunzione di quella responsabilità diretta prevista dall'art 28 della Costituzione.

Quanto sopra assume i connotati del circolo vizioso perché da un lato l'Agenzia adotta un atteggiamento meno conciliante per recuperare il fisiologico calo del gettito tributario dovuto alla crisi economica, ma dall'altro tale atteggiamento si traduce in ulteriore motivo di difficoltà e di crisi per le imprese, che di fronte a pretese svincolate da reali presupposti, sono indotte a far ricorso alle procedure concorsuali o, addirittura, a rinunciare a difendersi, decretando la fine del progetto imprenditoriale e della sua funzione sociale. Le stesse si sentono infatti vessate e sottoposte ad un carico tributario ed adempimentale non più sostenibile in periodi di calo drastico del fatturato e della redditività.

Dunque, la scelta del contenzioso tributario, fatto salvo i casi da ultimo citati, resta una via obbligata perché considerata presidio di legalità e di reale attuazione del principio di certezza del diritto.

Tuttavia anche questa strada si presenta a nostro avviso difficile, tortuosa, lunga e non sempre idonea ad attuare pienamente quel principio di “difesa” espressamente previsto dalla nostra Costituzione e che dovrebbe, a nostro avviso, ancora più essere rispettato nei momenti di maggiori difficoltà economica del nostro sistema produttivo. Diversamente, non si agevola certo la ripresa economica.

Come noto, per le controversie sotto € 20.000,00 la mediazione tributaria costituisce la “porta d’accesso” per poter effettivamente avviare il contenzioso presso le Commissioni Tributarie, ma anche tale istituto presenta a nostro avviso non pochi profili di criticità.

Innanzitutto non può definirsi procedura di “mediazione”, se non alterando i significati dei termini, la procedura di reclamo decisa dalla stessa Agenzia delle Entrate con la quale il contribuente non è riuscito a definire la controversia con la procedura di accertamento con adesione. Di nessuna rilevanza è il fatto che tale mediazione sia condotta da “*apposite strutture diverse ed autonome*”, ossia l’Ufficio legale della stessa Agenzia; il soggetto cui è demandata ogni decisione sull’esito della domanda di riesame del contribuente è, in molti casi, un funzionario di altra stanza della stessa Agenzia che ha emesso l’accertamento, magari situata sullo stesso piano del palazzo della stessa (!) ed animato dagli stessi timori di potenziale censura da parte della Corte dei Conti.

Dunque: mancanza di terzietà, nessun obbligo di convocazione delle parti ed evidente (quanto inutile) duplicazione della procedura di accertamento con adesione.

Inoltre non va sottaciuto il fatto che il successivo eventuale ricorso giurisdizionale non può contenere elementi diversi da quelli già prodotti in mediazione mentre invece dovrebbe essere possibile una diversa valutazione della questione, tenendo presente che diverso è lo spirito ed il contenuto di un atto finalizzato alla definizione della controversia per le vie brevi rispetto al formale ricorso giurisdizionale.

Dunque la proposta concreta del Sindacato italiano Commercialisti : spostare la mediazione Tributaria nell’ambito della Commissione Tributaria, la quale dovrebbe esperirla attraverso appositi giudici monocratici (peraltro già previsti dall’articolo 10 della Legge delega per dirimere controversie di minor valore).

Fatta questa premessa, la procedura del contenzioso tributario in essere presenta altrettanti elementi di criticità non rimossi dall’attuale riforma disposta dall’articolo 10 della L. n. 23/2014 e dal successivo D. Lgs n. 156 del 24/09/2015 parzialmente attuativo della delega.

Facciamo riferimento a :

- l’organizzazione delle risorse economiche e la gestione del personale delle Commissioni Tributarie che fa capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze titolare degli stessi interessi oggetto di contestazione dinanzi ai giudici tributari. Non vogliamo immaginare che i Giudici Tributarî rispondano a direttive ministeriali in ordine al giudicato, ma certamente la terzietà del Giudice deve anche apparire e non soltanto esserci di fatto. Dunque urge a nostro avviso un coordinamento ed un controllo da parte del Ministero della Giustizia a

garanzia di tutti i cittadini tenuto anche conto che il processo tributario, con la riforma del D. Lgs 545/1992, è procedimento giurisdizionale a tutti gli effetti, improntato alle regole del Codice di Procedura civile e non più procedimento amministrativo;

- spesso accade che i Giudici Tributari non siano adeguatamente specializzati nelle questioni cui si trovano a decidere, le quali richiedono viceversa una preparazione di base molto specialistica in materie come: ragioneria, diritto tributario e tecnica bancaria. Oltre a questo, tali materie richiedono un aggiornamento costante in relazione alla veloce evoluzione normativa della materia proprio come viene richiesto a noi Commercialisti per obbligo di legge. Quanto asserito risulta anche essere previsto dal punto b) n. 8 del comma 1 dell'articolo 10 della Legge delega n. 23/2014;
- gli stessi Giudici non lavorano a tempo pieno nelle Commissioni Tributarie ed essendo poco retribuiti sono poco motivati ad elaborare sentenze estese, approfondite ed analiticamente motivate. Dunque occorrerebbe assumere Giudici a tempo pieno, adeguatamente retribuiti e preparati, inserendo per ogni sezione almeno un Commercialista che risulta essere il professionista con il profilo più adeguato a risolvere questioni delicate e molto specialistiche che spesso possono determinare anche la sopravvivenza delle aziende. L'eventuale conflitto di interesse del professionista membro di Commissione potrebbe essere superato attraverso la nomina in Commissioni appartenenti a Regioni diverse da quelle dell'esercizio dell'attività professionale ed in ogni caso nel rispetto dei principi di astensione e ricsuzione previsti dagli articoli 51 e 52 C.p.c. e validi per tutti i Giudici. Dall'altro lato, l'occupazione piena degli stessi consentirebbe di accorciare i tempi del giudicato, oggi troppo lunghi ed abbastanza allineati a quelli della giustizia civile ordinaria;
- la mancaza degli istituti della prova testimoniale e del giuramento, attualmente espressamente esclusi nel processo tributario non consente di considerare le parti in condizioni di assoluta parità. Ricordiamo infatti che sovente l'AF ricorre a prove aventi indirettamente natura di prova testimoniale raccolte con richieste di dati, notizie e chiarimenti rivolte a soggetti terzi, con sanzioni in caso di omessa risposta, ma senza alcuna garanzia di acquisizione delle prove nel rispetto delle garanzie di imparzialità proprie del processo.

Sotto altro e diverso profilo, non è passata inosservata una contraddizione in tutto l'impianto della riforma perché da un lato la delega prevede il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, ma dall'altro si prevede l'ampliamento dei professionisti abilitati a rappresentare il contribuente nelle Commissioni tributarie a soggetti non iscritti negli albi professionali (ed estranei agli obblighi di legge dell'aggiornamento professionale continuo).

Tutto quanto esposto a nostro avviso meriterebbe una seria riflessione perché allo stato dell'arte il diritto di difesa del contribuente risulta limitato e/o in taluni casi compresso.

Confidiamo in un'attenta disamina delle questioni sottoposte ed in attesa di un Suo cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

Perugia, 17 Novembre 2015

per Sindacato Italiano Commercialisti  
Il Presidente  
Dott. Stefano SFRAPPA